



## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ'**

**NR. 23 DD. 06.08.2015**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sei** mese di **agosto** alle **ore 18.00** nella sala consiliare del Municipio di Cavalese, convocato dal Presidente si è riunito il Consiglio della Comunità, con la presenza di:

<b>CONSIGLIERI</b>	presente	assente
BONELLI ROBERTO	X	
BOSIN MARIA	X	
GIACOMELLI ANDREA	X	
GOSS ALBERTO	X	
MALFER MICHELE	X	
PEDOT SANDRO	X	
RIZZOLI GIOVANNI	X	
SANTULIANA OSCAR	X	
SARDAGNA ELISA	X	
TRETTTEL ILARIA	X	
VANZETTA FABIO	X	
VARESCO SOFIA	X	
ZANON GIOVANNI	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità dott. MARIO ANDRETTA.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Giovanni Zanon** invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sotto indicato

**OGGETTO: Approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso Enti, Aziende ed Istituzioni.**

Allegati:	Dichiarata immediatamente esecutiva a'sensi art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L
▪ Pubblicata all'albo della Comunità per dieci (10) giorni consecutivi dal <b>2015</b>	▪ Esecutiva dal <b>.2015</b>
Il Segretario generale <b>dott. Mario Andretta</b>	

### **IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ'**

Dato atto che in data 10 luglio 2015 si sono svolte le elezioni del Presidente e dei consiglieri della Comunità;

Visto l'art. 26, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm., che recita: "Nei comuni della provincia di Trento, in luogo di quanto disposto dalla lettera m) del comma 3, il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge".

Visto l'art. 29, comma 8 del medesimo T.U., il quale dispone che "Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.....".

Ritenuto che la normativa sopra citata si applichi anche alla Comunità, stante il disposto di cui all'art. 14 comma 7 della L.p. 3/2006 e s.m., che dispone che "... Per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni...";

Visto inoltre l'art. 21, comma 2 lett. L) dello Statuto della Comunità, ai sensi del quale il Presidente "nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla competenza della assemblea, garantendo complessivamente il rispetto della proporzione tra consiglieri appartenenti a ciascun genere e numero di consiglieri assegnati alla Comunità. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato tale principio, ne è data puntuale motivazione nel decreto di nomina".

Ritenuta quindi la necessità di disporre l'approvazione degli indirizzi di che trattasi, al fine di consentire le nomine e designazioni in argomento;

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

Dato atto che sono stati acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui all'art. 81 del T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con l'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano

## D E L I B E R A

1. di approvare i seguenti indirizzi per la nomina dei rappresentanti della Comunità presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nel pieno rispetto di quanto richiamato in premessa:

### A) PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE:

1. La nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità in enti, aziende ed istituzioni sono disposte con atto del Presidente, salvo che la legge non ne riservi la competenza al Consiglio.

2. Per essere nominati o designati quali rappresentanti della Comunità presso enti, aziende e istituzioni, fatta salva ogni disposizione di legge, regolamento o statuto che ne fissi specifici requisiti, gli interessati dovranno:

- non versare in alcuna situazione di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, previste per i consiglieri comunali dalle norme di legge regionale vigenti; il possesso di questo requisito deve essere appositamente dichiarato dall'interessato, prima del conferimento dell'incarico;

- non versare in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità all'incarico previste dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39; il possesso di questo requisito deve essere appositamente dichiarato dall'interessato, prima del conferimento dell'incarico;

- possedere, per quanto possibile, una particolare competenza tecnica o amministrativa per la carica da ricoprire, in ragione di studi compiuti o dell'esperienza professionale posseduta, ovvero dell'esperienza amministrativa o gestionale maturata presso enti pubblici o privati; il possesso di questo requisito deve essere comprovato da idoneo curriculum presentato dall'interessato prima del conferimento dell'incarico;

3. All'atto della nomina si dovrà tenere conto delle normative di legge, regolamentari e statutarie, che prevedano eventualmente la rappresentanza delle minoranze assembleari, nonché di quelle di

cui all'art. 21, comma 2 lett. l) dello Statuto della Comunità in materia di rappresentanza complessiva di genere.

4. Il rappresentante nominato o designato deve concorrere alla gestione dell'ente, azienda o istituzione nel rispetto delle norme vigenti, in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto, contribuendo al buon andamento della gestione.

5. Nello svolgimento della funzione, il rappresentante dovrà osservare le direttive impartite dalla Comunità.

6. Il rappresentante è tenuto a comunicare alla Comunità, con cadenza semestrale, il compenso lordo percepito in relazione all'incarico ricoperto, ai sensi dell'art. 1, comma 735 della legge 27.12.2006, n. 296, nonché a rendere annualmente la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/ 2013.

### B) PER LA REVOCÀ:

1. L'organo competente alla nomina provvede alla revoca dell'incarico quando il rappresentante della Comunità:

- senza giustificati motivi non intervenga a n. 3 (tre) sedute consecutive dell'organo all'interno del quale è stato nominato;

- venga a perdere uno qualsiasi dei requisiti per essere nominato ai sensi della precedente lett. A);

- svolga con negligenza la propria funzione o contravvenga volontariamente alle direttive impartite dalla Comunità.

2. I provvedimenti di revoca eventualmente disposti per le precedenti ipotesi sono comunque subordinati alla preventiva contestazione dell'inadempienza, alla quale l'interessato può controdedurre entro i successivi quindici giorni. Il provvedimento di revoca deve essere motivato ed adottato entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni dell'interessato.

### C) PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI:

1. Gli atti di nomina/designazione e quelli di revoca vengono pubblicati all'Albo della Comunità nelle forme e per la durata di legge.

2. L'avvenuta nomina/designazione o revoca, qualora non sia di competenza del Consiglio, viene comunicata al Consiglio stesso, in occasione della prima seduta successiva.

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento** entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

sig. Giovanni Zanon

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta